

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO "TUMORI DEL GENITO-URINARIO"**

### **Art. 1 – (Composizione del Gruppo di Lavoro)**

Possono far parte del Gruppo di Lavoro (GdL), nella persona di un loro rappresentante, le associazioni di malati federate alla F.A.V.O. che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano tra gli scopi istituzionali la tutela e la promozione degli interessi delle persone affette da patologie oncologiche legate all'apparato genito urinario.

L'ammissione dell'Associazione al GdL è deliberata dal Comitato esecutivo della F.A.V.O., previo accertamento dell'effettività e della continuità dell'azione svolta.

Il Gruppo di Lavoro è validamente costituito con l'adesione di almeno n. **4** associazioni di cui al co. 1.

### **Art. 2 – (Rappresentanti delle associazioni)**

Al momento dell'invio della richiesta di ammissione, l'Associazione indica un proprio rappresentante come componente del Gruppo di Lavoro e un supplente.

I rappresentanti hanno diritto a essere invitati e a partecipare alle riunioni del GdL, nonché a inoltrare proposte per l'avvio di nuove attività e iniziative al Coordinatore.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, o altra causa che renda impossibile la partecipazione di un rappresentante alle attività del GdL, l'Associazione che lo ha indicato provvede quanto prima a nominare un nuovo rappresentante e comunque non oltre la prima riunione utile.

### **Art. 3 – (Scopi)**

Il GdL persegue i seguenti scopi:

- favorire le sinergie tra i membri con il coordinamento della F.A.V.O.;
- monitorare costantemente l'evoluzione dei bisogni dei pazienti affetti da patologie oncologiche dell'apparato genito-urinario;
- condividere le buone prassi e le esperienze di successo;
- favorire lo sviluppo di rapporti con la comunità scientifica di riferimento;
- promuovere studi e ricerche su tematiche inerenti ai tumori dell'apparato genito-urinario;
- impostare, in collaborazione con la F.A.V.O., percorsi di *capacity building* rivolti, in particolare, ai componenti degli organi delle associazioni per consolidare l'azione di *lobbying* ed *advocacy* in favore delle persone affette da patologie oncologiche dell'apparato genito-urinario;
- favorire la partecipazione delle associazioni al processo di determinazione dei PDTA nel contesto delle ROR;
- facilitare il coinvolgimento delle associazioni nella diffusione di una informazione corretta ed efficace rivolta ai pazienti.

#### **Art. 4 – (Riunioni del Gruppo di Lavoro)**

Il GdL si riunisce, su convocazione del Coordinatore, almeno con cadenza trimestrale e ogni volta che quest'ultimo lo ritenga necessario. Per tali incontri verranno utilizzati strumenti telematici come video o teleconferenze. perlopiù

Il GdL si riunisce altresì su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In questo caso, la richiesta è inoltrata dai rappresentanti richiedenti al Coordinatore affinché quest'ultimo proceda alla convocazione.

Il GdL è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione viene designato un rappresentante con funzioni di segretario per la redazione del verbale dell'incontro che, previa approvazione da parte dei componenti del GdL, è trasmesso al Comitato Esecutivo nazionale dal Coordinatore.

#### **Art. 5 – (Coordinatore del Gruppo di Lavoro)**

Il GdL elegge tra i suoi membri un Coordinatore a scrutinio palese. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il GdL. Dopo il secondo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti.

Con la medesima procedura è eletto il Vicecoordinatore.

La candidatura ai già menzionati ruoli è presentata senza formalità e anche in forma orale in occasione della riunione convocata per l'elezione.

Il Coordinatore rappresenta il GdL davanti al Comitato Esecutivo della F.A.V.O. e verso l'esterno; convoca e presiede i lavori del Gruppo.

Il Coordinatore convoca il GdL in via ordinaria almeno con cadenza trimestrale e ogni volta che lo ritiene necessario. Fissa l'ordine del giorno della riunione, recependo, se presenti, le indicazioni pervenute dai rappresentanti delle associazioni.

Il Coordinatore convoca altresì il GdL quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Comitato di cui al successivo art. 6 unitamente all'ordine del giorno della riunione, al fine di facilitare la partecipazione di quanti, tra gli esperti, abbiano competenze specifiche sulle tematiche da trattare.

Il Coordinatore trasmette i pareri, le proposte nonché i verbali delle riunioni al Comitato Esecutivo nazionale della F.A.V.O.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Coordinatore trasmette altresì al Comitato Esecutivo nazionale il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente, previa discussione e approvazione del GdL.

Il Coordinatore può essere invitato alle riunioni del Comitato Esecutivo nazionale per relazionare sulle attività del GdL.

Il Coordinatore dura in carica per due anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, o altra causa che renda impossibile al Coordinatore terminare il suo mandato, il Vicecoordinatore assume le funzioni di Coordinatore fino al termine del biennio.

#### **Art. 6 – (Comitato degli esperti)**

Il GdL può nominare fino a dodici esperti in materia di Tumori dell'apparato Genito-Urinario tra clinici e ricercatori per la costituzione di un Comitato che lo affianchi nelle sue attività.

Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione di almeno due esperti indicati dal GdL.

Ogni esperto resta in carica due anni. Alla scadenza dell'incarico, oppure in caso di dimissioni, impedimento permanente, o altra causa che renda impossibile la partecipazione di un componente ai lavori del Comitato, il GdL provvede alla nomina di un nuovo esperto nella prima riunione utile.

I componenti del Comitato sono invitati a partecipare alle riunioni del GdL. Possono inoltrare al Coordinatore proposte per l'avvio di nuove attività, indagini o ricerche.

Il GdL può indicare tra i componenti del Comitato o tra gli associati di una delle associazioni facenti parte del GdL, in rappresentanza delle associazioni, un delegato a partecipare ai tavoli tecnici istituiti sia nel contesto delle ROR, sia in ogni altra sede istituzionale in cui è richiesta la partecipazione di tecnici esperti in materia di tumori del Genito-Urinario.

#### **Art. 7 – (Rapporti con la F.A.V.O.)**

Per la realizzazione degli scopi e delle iniziative promosse dal GdL e deliberate dal Comitato Esecutivo nazionale, il GdL usufruisce - ove possibile - del sostegno economico della F.A.V.O. e, comunque, del supporto organizzativo e logistico della segreteria della Federazione.

#### **Art. 8 – (Pagina web)**

Al GdL è assegnata una pagina *web* sul sito istituzionale della F.A.V.O. ([www.favo.it](http://www.favo.it)), sulla quale sono pubblicate le iniziative intraprese, i resoconti delle attività svolte ed ogni altra notizia afferente al GdL.

#### **Art. 9 – (Potere di verifica)**

Il Comitato Esecutivo nazionale ha facoltà di procedere in ogni momento a verifiche sulla gestione del GdL.

In caso di gravi documentate irregolarità nella gestione, il Comitato Esecutivo nazionale può disporre lo scioglimento del GdL e nominare un delegato per gli atti conseguenti.

Il Comitato Esecutivo nazionale può disporre lo scioglimento del GdL anche nelle seguenti ipotesi:

- impossibilità di funzionamento del GdL;
- assenza del numero di associazioni fissato all'art. 1 per la valida costituzione del Gruppo per un periodo superiore a 6 mesi.

#### **Art. 10 – (Sede operativa)**

La sede del GdL è fissata nei locali della F.A.V.O. in Roma (00187), P.zza Barberini 47, 3° piano.